SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

436° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

TIPOGRAFIA DEL SENATO (450)

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	9
2 ^a - Giustizia	»	16
5ª - Bilancio	»	25
6 ^a - Finanze e tesoro	»	30
7 ^a - Istruzione	»	39
10 ^a - Industria	»	40
11ª - Lavoro	»	42
12 ^a - Igiene e sanità	»	45
Commissioni riunite		
3ª e 4ª (Affari esteri-Difesa-Senato) e III e IV (Affari comunitari–Difesa-Camera)	Pag.	3
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e GAE (Giunta per gli Affari delle Comunità europee)	»	5
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	51
Organismi bicamerali		
Belice	Pag.	54
Sottocommissioni permanenti		
5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	58
10 ^a - Industria - Pareri	O	62

COMMISSIONI RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione del Senato della Repubblica MIGONE

Intervengono il ministro degli affari esteri Dini e il ministro della difesa Scognamiglio Pasini, nonchè i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Martelli e Serri e per la difesa Brutti e Guerrini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, R49ª, 0003°)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni accolgono tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni dei Ministri degli affari esteri e della difesa sullo stato delle operazioni militari e diplomatiche nei Balcani (R046 003, R49^a, 0002^o)

Il presidente MIGONE svolge un breve intervento introduttivo e dà poi la parola ai rappresentanti del Governo.

Intervengono il ministro degli affari esteri DINI e successivamente il ministro della difesa SCOGNAMIGLIO PASINI.

Si apre il dibattito.

Intervengono il deputato PISANU, i senatori ANDREOTTI, SER-VELLO e JACCHIA, il deputato BERTINOTTI, il senatore MILIO, i deputati LA MALFA, CASINI e COSSUTTA, i senatori SEMENZATO, TABLADINI, SALVI, NAPOLI, LA LOGGIA ed ELIA, i deputati SELVA, BUTTIGLIONE e GNAGA, i senatori GUBERT, MANCA, VERTONE GRIMALDI e SQUARCIALUPI.

Seguono poi alcune comunicazioni dell'onorevole SPINI, presidente della 4^a Commissione della Camera dei deputati.

Replicano il ministro degli affari esteri DINI e il ministro della difesa SCOGNAMIGLIO PASINI.

La seduta termina alle ore 17,15.

COMMISSIONI 9ª e GAE RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il Ministro per le politiche agricole De Castro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione ai risultati dell'ultimo Consiglio agricolo e del Consiglio straordinario di Berlino con particolare riferimento alla riforma della PAC

(R046 001, R56a, 0001o)

Il presidente SCIVOLETTO esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal ministro De Castro a riferire, con l'audizione odierna della 9^a Commissione congiunta con la Giunta per gli affari europei, su un argomento di così grande rilievo ed interesse. Informa altresì la Commissione che il Ministro non potrà assicurare la presenza per tutta la programmata durata dell'audizione, per sopraggiunti, concomitanti impegni connessi alla odierna riunione della Conferenza Stato-regioni.

Il presidente Scivoletto esprime quindi pieno apprezzamento per l'operato del ministro De Castro e del presidente D'Alema che ha consentito, con il suo impegno personale, il raggiungimento di eccellenti risultati nei negoziati testè conclusisi, che sono stati positivamente valutati anche dalle organizzazioni professionali del mondo agricolo, osservando che viene così conferita continuità all'impegno del Governo per assicurare pieno sostegno e possibilità di sviluppo al settore primario.

In relazione alla conclusione dell'iter (intervenuta nella seduta antimeridiana dell'Assemblea) del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 43, recante misure urgenti per il settore lattiero-caseario, il presidente Scivoletto deve rilevare che resta comunque «aperta» la questione della rateizzazione del prelievo, prevista dal comma 16, tenuto conto che l'originaria proposta, approvata dalla Commissione, di elevare da 6 a 20 il numero delle rate, è stata modificata dall'Aula che, alla luce anche dell'orientamento assunto dalla Commissione bilancio, ha previsto un incremento fino a 10 rate. Nel dare atto comunque all'intera Commissione agricoltura dell'impegno profuso per la soluzione dei problemi aperti, assicura la propria volontà di riprendere in esame le questioni del numero delle rate e dei relativi interessi, tenuto conto di quanto è stato già approvato dal Parlamento in materia di rateizzazione del condono previdenziale: tale questione, a suo avviso, potrà essere affrontata, con particolare riferimento al dimensionamento degli interessi, in sede di impostazione della prossima manovra di bilancio, pur comprendendo le esigenze di opportunità politica nei rapporti con l'Unione europea che hanno motivato l'esito della discussione.

Il ministro DE CASTRO, nel rammaricarsi di non essere in grado di trattenersi per tutto il tempo previsto, condivide la valutazione sulla importanza dell'odierna audizione, per la quale ha assicurato sin dall'inizio la propria disponibilità, ritenendo importante un coinvolgimento immediato del Parlamento sui risultati del Consiglio agricolo di Bruxelles e del Consiglio straordinario di Berlino, relativi in particolare alla definizione di regole comuni per il settore primario. A tale riguardo, nel rilevare come le trattative comunitarie siano di capitale importanza per il futuro dell'agricoltura, dichiara di condividere la valutazione offerta dal Commissario per l'agricoltura Fischler, che ha definito la trattativa su Agenda 2000 una delle più difficili riforme inerenti la PAC. Altrettanto difficile si presenta, a suo avviso, anche la prossima trattativa sul cosiddetto «pacchetto prezzi», che avrà importanti implicazioni per molti settori, quali quello agrumicolo, per il quale è di prossima adozione la delibera CIPE di riparto del piano agrumicolo recentemente deliberato: a tale riguardo fa rilevare che, già in sede di elaborazione del piano, si era approfondita l'ipotesi di passare dal previsto premio alla trasformazione del prodotto ad un sistema, più conveniente per l'Italia, di aiuto ad ettaro. Tale esempio serve a dimostrare l'esigenza di costruire per tutti i settori del comparto primario un percorso ottimale di definizione delle regole comunitarie.

Nel rilevare che il risultato complessivo raggiunto, sul piano finanziario, al Consiglio straordinario di Berlino è noto, il Ministro ricorda che con Agenda 2000 vi sarà un incremento positivo annuo pari a circa 1.800 miliardi l'anno, che in termini di dotazioni finanziarie per l'agricoltura equivale a due volte e mezzo l'impatto finanziario della manovra annuale. È a suo avviso importante che l'Italia abbia saputo dimostrare un nuovo «protagonismo» come sistema paese, il cui merito è da ascrivere a tutta l'agricoltura italiana, ora al pari con quella dei grandi paesi europei e di tale nuovo protagonismo sono piena testimonianza, ad

esempio, i dibattiti parlamentari, quali quello recentemente tenutosi al Senato sulla PAC e le politiche euro-mediterranee. I risultati raggiunti a Bruxelles sono il frutto di un gioco di squadra, che ha visto impegnate tutte le componenti del Governo, con l'impegno diretto e personale del presidente D'Alema, a difesa di una stessa linea negoziale e sulla base di uno schema di alleanze, fra Paesi, risultato vincente, in quanto capace di attrarre altri Paesi sulle posizioni italiane. Ma altrettanti riconoscimenti vanno all'impegno del mondo agricolo, in particolare delle organizzazioni professionali, che si sono attivate, non solo nelle riunioni del «Tavolo agricolo», ma anche giocando un nuovo ruolo a Bruxelles.

Nel consegnare un prospetto riassuntivo del vertice di Bruxelles (che potrà essere aggiornato alla luce delle decisioni finali assunte a Berlino), segnala in particolare che non è più prevista la questione della «degressività» degli aiuti, che, nella originaria configurazione, si presentava molto penalizzante per l'Italia (che infatti aveva proposto un tasso di «degressività» sempre più ridotto per i prodotti mediterranei, rispetto ai prodotti continentali): tale problema è stato eliminato dalle decisioni conclusive, che hanno altresì previsto uno slittamento della riforma dell'OCM latte dal 2003 al 2005, che implicherà considerevoli risparmi.

Quanto alle carni bovine, sono stati ottenuti consistenti benefici, in quanto è stato possibile modificare le regole per l'accesso agli aiuti comunitari, vincoli che si presentavano particolarmente penalizzanti per le imprese italiane che superavano tali regole; la previsione di concedere ora aiuti solo per i capi macellati implicherà un incremento, che si può valutare superiore al 9,11 per cento degli aiuti ora percepiti dall'Italia per la zootecnia bovina, che dovrebbe passare da circa 380 miliardi di lire a circa 1000 miliardi annui.

Per quel che riguarda il settore lattiero-caseario, il ministro De Castro osserva che l'Italia ha seguito con coerenza una linea che è risultata vincente per l'accoglimento della richiesta italiana di un consistente aumento del quantitativo nazionale garantito, mentre la riforma si è spostata al 2005-2006; inoltre la riduzione del 15 per cento del prezzo di intervento per il latte si può ritenere compensata da altre misure in termini di premi per capo.

Quanto al settore del vino, si è registrato un considerevole successo che implicherà un finanziamento addizionale di circa 1200 miliardi, mentre viene previsto un *plafond ad hoc*, che consentirà di non incidere sui nuovi diritti di impianto, pur dovendosi ritenere non completamente sufficiente il quantitativo massimo di circa 10.400 ettari per la regolarizzazione delle superfici vitate, ed ulteriori misure comporteranno risorse per la riconversione.

Quanto ai seminativi, la riduzione originariamente prevista, pari al 20 per cento del prezzo di intervento, è stata ridotta al 15 per cento, ma sono stati anche raggiunti notevoli risultati che consentiranno un parziale e compensativo incremento di risorse all'anno, anche se certamente negativo si presenta il capitolo relativo alle oleaginose, per il quale è però prevista la redazione di un rapporto

entro due anni dall'applicazione del nuovo regime, che potrà implicare l'elaborazione di proposte a revisione del sistema accolto.

Il Ministro si sofferma poi sulle decisioni assunte in tema di fondi strutturali, ricordando le implicazioni finanziarie connesse allo spostamento verificatosi dalla rubrica 2 alla rubrica 1, che ha un impatto complessivo per 7 anni di 28.000 miliardi complessivi (per lo sviluppo rurale), con un effetto positivo per l'Italia, sulla *tranche* annuale, di circa 800 miliardi: il rafforzamento delle misure orizzontali consentirà di far confluire le risorse sulla legge di orientamento, oggetto di concertazione in sede di tavolo agricolo.

Quanto poi ai problemi del settore lattiero-caseario, quali definiti nel decreto n. 43, di cui il Senato ha testè concluso l'esame, ricorda che l'Italia in sede di Unione europea ha assicurato l'impegno «a voltare pagina» e a rispettare le regole, al fine di acquisire titoli per modificarle: di tale serio impegno del Governo sono testimonianza la presentazione del decreto n. 43 e il disegno di legge di riforma della legge n. 468 del 1992, in itinere alla Camera dei deputati. Fa altresì osservare che la stessa rateizzazione triennale, già prevista dal decreto legge n. 43, potrà essere, presumibilmente, passibile di una procedura di infrazione comunitaria, non essendo tale ipotesi prevista fra le regole europee; di qui la contrarietà del Governo alla elevazione del numero delle rate. Osserva infine che sulla questione del dimensionamento dei relativi interessi, l'Unione europea è assai meno interessata trattandosi di un problema che coinvolge più che altro la sfera statale (tenuto conto dei meccanismi che regolano il trattenimento delle somme che l'Italia assicura all'Unione).

Conclusivamente assicura piena disponibilità a proseguire l'odierna audizione in un'altra seduta da concordare.

Il PRESIDENTE avverte che i senatori potranno quindi porre i loro quesiti nel programmato seguito dell'odierna audizione.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

390^a Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3596) BONFIETTI e UCCHIELLI. – Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona (Discussione e rinvio)

Il relatore PARDINI, dopo essersi soffermato sul contenuto del disegno di legge in titolo, teso a garantire un sostegno economico alle famiglie delle vittime del disastro aereo del 13 dicembre 1995 avvenuto nell'aeroporto di Verona, per far fronte in particolare alle onerose spese legali sostenute dalle medesime, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a meglio definire le modalità di corresponsione della elargizione prevista, precisando ed ampliando il novero dei destinatari della medesima.

Il presidente VILLONE propone quindi alla Commissione di fissare per le ore 13 di mercoledì 7 aprile il termine per la presentazione degli emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(3785) Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge sospesa nella seduta di ieri.

Dopo che la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ha ricordato le motivazioni che l'hanno spinta a formulare un parere negativo sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, tesi a garantire l'accesso dei soggetti ivi considerati ad un livello inferiore rispetto a quello per il quale hanno sostenuto regolare concorso risultando idonei, il presidente VIL-LONE dà conto del parere della 5ª Commissione, non ostativo su tutti gli emendamenti all'esame.

Si passa quindi, accertata la presenza del numero legale, alle votazioni degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 1.5, posto ai voti, è invece respinto dalla Commissione. Risultano quindi preclusi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Si passa all'emendamento 1.7, che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Posto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge come emendato viene quindi approvato dalla Commissione.

Viene altresì approvato l'emendamento 1.0.1.

Con distinta votazione, la Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

(3830) Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000

(3808) SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 marzo 1999.

Il presidente VILLONE comunica che il prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento, ha richiesto il trasferimento dell'esame dei disegni di legge in titolo alla sede referente. Avverte pertanto che in tale sede saranno esaminati i suddetti provvedimenti.

IN SEDE REFERENTE

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale

d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato

- (303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. COSTA. Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione
- (341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DIANA Lino. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione
- (432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GERMANÀ ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione
- (658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PEDRIZZI ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
- (2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PIERONI. Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
- (3827) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GRECO. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione
- e petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 marzo 1999.

Il relatore PASTORE, con riferimento alla vicenda del legato disposto da Umberto di Savoia a favore dell'Archivio di Stato di Torino, ricorda, preliminarmente, come abbia ad oggetto non beni pubblici, ma documenti privati, nella totale disponibilità dell'ex sovrano. Le disposizioni testamentarie che prevedevano questo, come anche altri legati, non avevano peraltro tutti i requisiti richiesti dalla legge e si presentavano dunque originariamente invalide; nel 1983 peraltro gli eredi Savoia, pur consapevoli della nullità che le inficiava, accettarono queste disposizioni con un'espressa dichiarazione di volontà.

Venendo a considerare le vicende del legato a favore dell'Archivio di Stato di Torino, ribadisce come queste si siano positivamente concluse nel 1993, come ricordato dal sottosegretario Loiero, con la consegna dei documenti da parte degli eredi Savoia ai rappresentanti dell'amministrazione archivistica italiana. Non è dunque rilevabile, a suo avviso, alcuna responsabilità degli eredi, sulla quale peraltro potrebbe esercitarsi solo un giudizio politico, apparendo del tutto incongrua giuridicamente la previsione di cui all'emendamento 1.4 sul quale quindi esprime un parere negativo.

Interviene quindi il senatore ROTELLI che ribadisce preliminarmente la necessità di conoscere l'avviso dell'attuale Governo sui disegni di legge in titolo, ricordando la risposta del ministro Folloni ad una interrogazione presentata dai senatori Maggi e Specchia nella quale l'esito di queste iniziative viene collegato al più generale processo delle riforme istituzionali.

Quanto al rilievo mosso dal senatore Pastore sulla presunta nullità delle disposizioni testamentarie che prevedono il legato a favore dell'Archivio di Stato di Torino, rileva come la accettazione da parte degli eredi Savoia di tali disposizioni abbia comunque sanato ogni eventuale mancanza. Si sarebbe potuto comunque contestare il diritto dell'ex sovrano di trattenere con sé e non consegnare ai pubblici archivi i documenti oggetto del legato al momento della cessazione dalla sua carica istituzionale.

Ribadisce quindi gli argomenti esposti nella seduta del giorno precedente ed in particolare la contraddittorietà della affermazione, contenuta nelle comunicazioni del sottosegretario Loiero, di una «presumibile» completezza del fondo consegnato dagli eredi Savoia all'amministrazione; presunzione riferita all'accertamento, condotto nel 1983 dalla competente commissione istituita per l'esecuzione testamentaria, dal quale già era emersa l'assenza dei documenti ufficiali oggetto del legato ai quali lo stesso Umberto di Savoia aveva fatto, in più occasioni pubbliche anche televisive, espresso riferimento.

Rileva quindi la scorrettezza del comportamento degli eredi che, dopo la morte di Umberto di Savoia, hanno trasferito questi documenti in Svizzera anziché destinarli subito, secondo le disposizioni testamentarie, all'Archivio di Stato di Torino. Quanto all'emendamento 1.4 a sua firma l'obiettivo è quello di garantire allo Stato l'effettivo possesso di documenti essenziali per la ricostruzione della storia italiana del ventesimo secolo, la cui importanza è unanimemente riconosciuta dagli studiosi. A tal fine si manifesta disponibile a riformulare l'emendamento, prevedendo la imprescrittibilità dei diritti dello Stato su questi documenti.

Dopo un intervento del relatore PASTORE, che ritiene la materia non congruente con un disegno di legge di revisione costituzionale, prende la parola il senatore BESOSTRI il quale, ribadita la piena validità delle disposizioni testamentarie istitutive del legato a favore dell'Archivio di Stato di Torino, ritiene che occorra distinguere fra gli eredi Savoia interessati dal secondo comma della XIII disposizione transitoria della Costituzione e gli altri eredi non toccati da tale previsione. Quanto al diritto dello Stato di ottenere i documenti oggetto del legato, ritiene questa una materia estranea alla citata disposizione transitoria; occorrerebbe in proposito rifarsi alla normativa recentemente approvata relativa all'archivio della Presidenza della Repubblica. Con riferimento invece all'emendamento 1.4 condivide la proposta di una sua riformulazione.

Il senatore ANDREOLLI, nel condividere le valutazioni del senatore Rotelli nonchè la proposta da lui avanzata in ordine ad una riformulazione dell'emendamento 1.4, ricorda come l'intento di tale proposta emendativa fosse quello di sollevare il problema della sorte dei documenti legati dall'ex sovrano all'Archivio di Stato di Torino, tema questo sul quale permane, a suo avviso, poca chiarezza.

Il senatore PINGGERA, ricordando come i documenti oggetto del legato fossero detenuti, prima di essere consegnati all'amministrazione dello Stato da eredi non toccati dal secondo comma della XIII disposizione transitoria della Costituzione, ritiene difficile connettere la vicenda di tali beni con le iniziative in esame concernenti essenzialmente i discendenti maschi di casa Savoia. Ritiene invece opportuno valutare il comportamento tenuto da tali discendenti con riferimento alla uccisione di Dirk Hammer.

Dopo che il presidente VILLONE ha ricordato come la vicenda cui fa riferimento il senatore Pinggera non si sia svolta in Italia e sia stata definita dall'autorità giudiziaria francese, il senatore PINGGERA chiarisce come questa vicenda si sia comunque definita in modo favorevole per la famiglia Savoia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C01^a, 0158°)

Il presidente VILLONE, con riferimento all'esame del disegno di legge n. 3774, in materia di trasparenza dell'informazione statistica, propone alla Commissione di svolgere ulteriori approfondimenti, in particolare con riguardo al tema dei rapporti tra garanzia dei dati personali e gestione dei dati statistici, nonchè quello della statistica privata, anche attraverso l'audizione di rappresentanti del Garante, per la protezione dei dati personali

Dopo interventi del senatore ROTELLI, che esprime il proprio consenso, e del senatore BESOSTRI, che nel condividere la proposta del Presidente suggerisce di valutare altresì il tema della compatibilità dei sistemi statistici italiani con quelli dell'Unione europea, la Commissione concorda con la proposta del presidente Villone.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2941

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1 Marchetti

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

1. Nel primo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione sono soppresse le parole: "non sono elettori e" nonché le parole: "uffici pubblici né".

Art. 2.

2. Al primo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il divieto di cui al precedente periodo cessa di diritto per i membri ed i discendenti di Casa Savoia che abbiano prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi".

Art. 3.

3. Al secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il divieto di cui al precedente periodo esaurisce i suoi effetti a decorrere dal 2 giugno 2000".

1.3 Besostri, Mundi

Al capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei confronti di coloro che prestino giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla sua Costituzione».

1.2 Lubrano di Ricco

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sempreché l'Archivio centrale dello Stato attesti di aver ricevuto dagli eredi, a tale data, tutti gli atti ufficiali e di pubblico interesse emessi da Vittorio Emanuele III e Umberto II o comunque dalla Real Casa e dagli organi dipendenti dal Capo dello Stato».

1.4 ROTELLI, ANDREOLLI, D'ALESSANDRO PRISCO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

411^a Seduta

Presidenza del Presidente PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

- (2751) CARUSO Antonino ed altri. Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari
- (2974) GRECO ed altri. Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili
- (3615) CARUSO Antonino ed altri. Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile
- (3639) FASSONE ed altri. Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta
- (3699) Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta

(Esame congiunto e rinvio)

Si procede all'esame congiunto, il cui inizio era stato rinviato nella seduta del 9 marzo scorso.

Su proposta del presidente PINTO, si conviene di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali svolte nella sede deliberante, fino alla seduta del 21 gennaio 1999.

Il relatore CENTARO riferisce sul testo varato dal Comitato ristretto istituito – nella seduta pomeridiana del 21 gennaio 1999 – per i provvedimenti in titolo.

In particolare il relatore mette in evidenza che l'articolo 1 del testo varato dal Comitato ristretto si propone di intervenire sull'articolo 8 della legge n. 890 del 1982, i cui commi secondo e terzo sono stati oggetto di una dichiarazione di illegittimità da parte della Corte costituzionale con la sentenza 22-23 settembre 1998, n. 346. Conseguentemente il relatore Centaro dà conto delle modifiche apportate al secondo e terzo comma dell'articolo 8 stesso. Mentre il secondo comma è stato riformulato nel senso indicato dalla Corte costituzionale, stabilendo che del compimento delle formalità previste per la notificazione deve essere data notizia al destinatario mediante invio in busta chiusa di copia dell'avviso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al terzo comma si è provveduto a prolungare fino a sessanta giorni la giacenza dell'atto presso l'ufficio postale, a disposizione del destinatario. Sulla durata di tale periodo, peraltro, il relatore preannunzia disponibilità ad un ulteriore prolungamento. Aggiunge che il quarto comma dell'articolo 8, come sostituito dal testo del Comitato, stabilisce che, comunque, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata di cui al secondo comma. Il Comitato ristretto ha altresì operato una scelta di natura terminologica – peraltro attinente a considerazioni di carattere assolutamente sostanziali - nel senso di abbandonare il termine «piego» usato non solo dalla legge n. 890 del 1982, ma altresì dalla normativa complessivamente vigente in materia di notificazioni, sostituendolo con il termine «atto»: ciò al fine di assicurare il risultato che l'oggetto della notificazione o anche la documentazione che ne attesta l'effettuazione venga inserito in una busta, tutelando in tal modo la riservatezza del destinatario che non la riceve in mani proprie.

All'articolo 2 del testo varato dal Comitato ristretto si prevede, poi, l'istituzione di appositi registri degli atti restituiti per compiuta giacenza, da tenere a cura degli uffici postali, ulteriormente modificando lo stesso articolo 8 della legge del 1982. Gli articoli successivi, modificano conseguentemente i codici di rito, penale e civile. Un aspetto da affrontare, predisponendo un'adeguata formulazione normativa riguarda, inoltre, l'articolo 13, il quale reca una norma transitoria volta a disciplinare i casi di nullità delle notificazioni effettuate ai sensi dell'articolo 8 stesso e che pone il problema di circoscrivere in maniera adeguata l'applicazione della norma transitoria medesima alle sole disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Dopo aver chiarito che il Comitato ristretto ha ritenuto, all'articolo 6, di modificare l'articolo 143 del codice di procedura civile, sopprimendo l'istituto ormai desueto della notificazione effettuata mediante affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario, il relatore conclude dichiarandosi disponibile a prendere in considerazione i contributi che verranno dal dibattito.

Si apre la discussione sul testo proposto dal Comitato ristretto.

Dopo interventi del presidente PINTO e del senatore Antonino CA-RUSO, in merito alla decorrenza del termine di efficacia della notifica-

zione effettuata ai sensi dell'articolo 8 come modificato, il senatore FOLLIERI esprime condivisione per il testo proposto, apprezzando in particolare la formulazione dell'articolo 10.

Il senatore Antonino CARUSO preannunzia la presentazione di proposte di modifica per avviare una risistemazione lessicale dei testi in materia di notificazione di atti giudiziari a seguito della scelta di sopprimere l'utilizzazione del termine «piego». A tale proposito, occorrerà scegliere fra la soluzione minimale, rappresentata dalla sostituzione con la parola «plico», e quella più ampia espressa dalla parola «atto».

Infine, il relatore CENTARO sollecita il rappresentante del Governo a rinvenire una dotazione finanziaria più consistente per gli oneri di copertura derivanti dall'attuazione del provvedimento che, nella predisposizione recata dall'articolo 14 del testo, necessita di essere ridefinita.

Si conviene quindi, di stabilire la data del 13 aprile prossimo, alle ore 12 come termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo varato dal Comitato ristretto, assunto come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è, poi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C02^a, 0127°)

Il presidente PINTO rileva che la fissazione dei termini per la presentazione degli emendamenti in riferimento ad alcuni disegni di legge all'esame della Commissione apre uno spazio per il possibile inserimento all'ordine del giorno di altri provvedimenti, che presentano anch'essi carattere di indubbia urgenza. Fra questi richiama l'attenzione, in particolare, sul disegno di legge n. 3594-bis, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 e relativo agli interventi di adeguamento dell'ordinamento interno italiano conseguenti alla ratifica dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Il senatore FASSONE sollecita la ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 1799 e abbinati, in tema di valutazione della professionalità dei magistrati.

Il senatore RUSSO ritiene che sarebbe opportuno procedere con una certa cautela all'inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno, alla luce della complessità delle problematiche su cui attualmente la Commissione deve concentrare la propria attenzione.

Il senatore FOLLIERI ritiene che la Commissione potrebbe rapidamente portare a termine l'esame dei disegni di legge nn. 2207 e abbinati in materia di collaboratori di giustizia e di quelli in materia di valutazione di professionalità dei magistrati. Con specifico riguardo ai collaboratori di giustizia, sottolinea come la Commissione abbia convenuto di affrontare il tema di una modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale in sede di esame dei disegni di legge in materia di formazione e valutazione della prova e che, conseguentemente, ciò rende possibile ritirare gli emendamenti volti a modificare l'articolo 192 presentati in sede di discussione dei disegni di legge nn. 2207 e abbinati e concludere il lavoro iniziato dalla Commissione, affrontando i pochi profili problematici residui.

Il senatore PERA manifesta perplessità circa una immediata ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 2207 e abbinati, osservando che, qualora ciò avvenisse, la Commissione si troverebbe davanti il problema della modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale che rientra nella materia sulla quale sono in corso i lavori dei comitati ristretti in tema di formazione e valutazione della prova. Riterrebbe, quindi, preferibile che l'attenzione e l'impegno si concentrassero in quelle sedi nella convinzione che una positiva conclusione del lavoro determinerebbe un effetto di trascinamento che si rifletterebbe anche sulla possibilità di definire in tempi brevi l'*iter* di altri disegni di legge.

Il senatore RUSSO condivide il suggerimento del senatore Follieri di portare rapidamente a conclusione l'*iter* dei disegni di legge nn. 2207 e abbinati avendo la Commissione deciso di affrontare il problema di una possibile modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di formazione e valutazione della prova.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI, MERCOLEDÌ 31 MARZO E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PINTO avverte che le sedute della Commissione già convocate per le ore 15 di oggi e per le ore 8.30 di domani non avranno più luogo.

CONVOCAZIONE DEI COMITATI RISTRETTI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 1502 E ABBINATI E NN. 3831 E 3844

Il PRESIDENTE avverte che per le ore 15 di oggi sono convocati i Comitati ristretti sui disegni di legge n. 1502 e abbinati e nn. 3831 e 3844, in materia di formazione e valutazione della prova.

La seduta termina alle ore 9,25.

TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3699, 2751, 2974, 3615 E 3639

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890)

- 1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se le persone abilitate a ricevere l'atto, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, l'atto è depositato nel medesimo giorno nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso in busta chiusa del deposito mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e provvede, nel giorno successivo, a dare notizia al destinatario delle formalità eseguite e del deposito dell'atto, mediante invio in busta chiusa di copia dell'avviso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Di tali attività, nonché dei motivi che le hanno determinate, è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che accompagna l'atto e che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito all'atto medesimo.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di cui al secondo comma, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro dell'atto, l'avviso di ricevimento relativo all'atto notificato è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione al mittente, con l'indicazione «atto non ritirato». L'atto resta in deposito presso l'ufficio postale, a disposizione del destinatario, per un periodo di sessanta giorni; trascorso tale termine, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro, l'atto, datato e sottoscritto dall'impiegato postale, è subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione «non ritirato al sessantesimo giorno.»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata di cui al secondo comma.»;

d) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Quando l'atto risulta ritirato entro il termine di cui al quarto comma, la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro. In tale caso, l'impiegato postale lo dichiara sul relativo avviso di ricevimento, che datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ha curato il ritiro, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.»;

e) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell'atto giudiziario, secondo le previsioni tariffarie vigenti».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 20 novembre 19882, n. 890)

1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Gli uffici postali devono costituire appositi registri degli atti restituiti, sui quali provvedono, per ciascuno di essi, all'annotazione dell'ufficiale giudiziario che ha richiesto la notifica, del numero del registro cronologico corrispondente alla stessa, della data dell'accesso dell'agente postale presso il luogo dove la notifica doveva essere eseguita, del nome e del cognome del mittente e del destinatario, della data dell'avvenuto deposito dell'atto e di quella della sua restituzione al mittente.

Dei registi di cui sopra è consentita la libera consultazione e possono essere rilasciate copie per estratto».

Art. 3.

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificarsi in busta che provvede a sigillare».

Art. 4.

1. L'articolo 140 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 140. – (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia). – Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudizia-

rio deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso in busta chiusa e sigillata del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento».

Art. 5.

- 1. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

«Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta»;

b) nell'ultimo comma le parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al primo comma».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario».

Art. 7.

- 1. L'articolo 250 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
- Art. 250. (Intimazione ai testimoni). L'intimazione ai testimoni consiste nella formale comunicazione ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

L'intimazione, a richiesta della parte interessata, viene eseguita dall'ufficiale giudiziario.

L'intimazione può essere effettuata, per la parte interessata, anche dal difensore costituito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, il difensore documenta l'avvenuta spedizione, mediante deposito in udienza di copia dell'atto inviato, di cui attesta la conformità all'originale, e dell'avviso di ricevimento.

L'intimazione deve essere spedita in busta chiusa.

Art. 8.

- 1. Il comma 3 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- «3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, mediante consegna di copia al destinatario o alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificarsi, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al procuratore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare. La relazione di notificazione è scritta all'esterno del plico stesso».

Art. 9.

1. Il comma 6 dell'articolo 157 del codice di procedura penale è soppresso.

Art. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 170 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo : «Tale mezzo non è consentito quando si tratta di atto al quale è collegata l'attribuzione di una facoltà che deve essere esercitata entro un termine non superiore a sessanta giorni».

Art. 11.

1. Il comma 1 dell'articolo 80 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Quando la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 148 del codice».

Art. 12.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'articolo 1 della presente legge si

applica, a pena di nullità, anche nel caso di notificazione degli atti previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, degli atti contenenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, di verbali di accertamento o di contestazione di infrazioni, a pena di nullità della stessa, quando essa non avvenga a mezzo del servizio postale, nonché nel caso di invio di comunicazioni da parte di organi della pubblica amministrazione, fatta eccezione per i certificati elettorali. Il soggetto incaricato della notificazione provvede ad inserire l'atto in busta ed a sigillarla.

Art. 13.

1. Il giudice, quando dichiara la nullità della notificazione effettuata in conformità della norma dichiarata illegittima, assegna alla parte un termine perentorio per rinnovare la notificazione dell'atto. Se la parte vi provvede ritualmente e tempestivamente, restano salvi i diritti e le facoltà collegati alla precedente notificazione.

Art. 14.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1998 e in lire 3.184 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

185^a Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Letta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per le politiche comunitarie, sugli esiti dell'approvazione di «Agenda 2000» con particolare riferimento ai temi del bilancio comunitario (R046 001, C05³, 0008°)

Il presidente COVIELLO, espressa soddisfazione per l'approvazione di «Agenda 2000», ricorda che la Commissione ha dedicato da lungo tempo una particolare attenzione al tema oggetto dell'audizione, seguendo costantemente l'andamento del negoziato. Già dallo scorso anno, in considerazione del fatto che le risorse comunitarie del periodo 2000-2007 avranno una valenza strategica per un paese come l'Italia che risulta un contributore netto in virtù della scarsa utilizzazione dei fondi comunitari e che nel contempo, ha posto tra gli indirizzi prioritari della politica nazionale l'esigenza di rilanciare le aree depresse soprattutto nel Mezzogiorno. Pur consapevole delle difficoltà del negoziato in corso, la Commissione ha in più occasioni espresso preoccupazioni per una possibile penalizzazione dell'Italia in sede di modifiche al sistema di finanziamento, nonchè segnalato l'esigenza di una rivisitazione dei criteri per l'inserimento delle varie zone negli obiettivi 1 e 2, del mantenimento del criterio di prosperità regionale ai fini della ripartizione delle risorse, di una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi e di un rifinanziamento del progetto URBAN.

Espresso l'avviso che l'esito del negoziato sia complessivamente vantaggioso, benchè si attesti su un decremento complessivo della spesa dei quindici Paesi membri nel periodo considerato, il Presidente chiede al ministro Letta maggiori dettagli sull'andamento e sui risultati del negoziato stesso.

Il ministro LETTA ricorda preliminarmente che il vertice di Berlino è stato condizionato dalla vicenda bellica del Kosovo per cui si è ritenuto di discutere come primo argomento all'ordine del giorno la procedura per l'investitura del Presidente della Commissione Europea. L'accordo in merito ad «Agenda 2000» è stato quindi raggiunto il 26 marzo scorso, grazie sostanzialmente al contenimento delle iniziali rivendicazioni da parte della Germania, Presidente di turno, in materia di partecipazione al bilancio dell'Unione per garantire il successo di un vertice particolarmente complesso. In materia di politica agricola, è stato confermato l'accordo raggiunto l'11 marzo scorso dai Ministri dell'agricoltura dei diversi Paesi ed è stato inoltre accolta la richiesta francese volta ad impedire ulteriori discussioni sul tema del cofinanziamento, mentre si è stabilito un principio di eliminazione graduale per quanto riguarda le quote-latte. Il tema dei fondi strutturali è stato trattato innanzitutto dal punto di vista della fissazione del monte risorse complessivo, stabilito, su proposta della Presidenza tedesca, in 213 miliardi di euro, dei quali 195 miliardi sono destinati ai fondi strutturali veri e propri e 18 miliardi al fondo di coesione. La cifra di 195 miliardi di euro era stata considerata dall'Italia quale cifra minima raggiungibile: tuttavia, la decisione può considerarsi nel complesso soddisfacente per il contestuale accoglimento di buona parte dei criteri che il nostro Paese aveva sostenuto, quale ad esempio la ripartizione dei fondi strutturali per circa il 70 per cento a favore delle aree dell'obiettivo 1, per circa l'11 per cento alle aree dell'obiettivo 2 e per circa il 12 per cento all'obiettivo 3 di nuova istituzione, che è destinato ad offrire un sostegno all'adeguamento e ammodernamento delle politiche e sistemi di istruzione, formazione ed occupazione. Al riguardo, il Ministro ritiene opportuno sottolineare che per la prima volta si è registrata una significativa partecipazione delle Regioni nella fase ascendente della decisione comunitaria, raggiungendosi inoltre una sostanziale convergenza in sede di Conferenza Stato-Regioni. Al fine di evitare che i fondi strutturali continuino a funzionare come un finanziamento «a pioggia», è stato altresì sancito il principio della concentrazione, fissandosi il tetto del 18 per cento della popolazione per i possibili fruitori delle risorse assegnate all'obiettivo 2. Nel segnalare quale risultato positivo per l'Italia il finanziamento del progetto INTERREG in tema di cooperazione transfrontaliera, il Ministro ricorda che un altro importante principio condiviso anche dall'Italia è la formalizzazione di meccanismi che rendono più sostenibile il passaggio dall'obiettivo 1 all'obiettivo 2, sottolineando che l'uscita dall'obiettivo 1 non deve assolutamente essere interpretata come una penalizzazione, trattandosi invece di un effetto positivo naturalmente conseguente al raggiungimento di un maggior livello di sviluppo. Per quanto riguarda le Regioni italiane, si è deciso che la Sardegna rimane nell'ambito dell'obiettivo 1, il Molise ne esce ma conserva, grazie ai meccanismi sopra richiamati, maggiori risorse di quante ne avrebbe avute entrando direttamente nell'obiettivo 2, l'Abruzzo entra nell'obiettivo 2 ma ha garantita una particolare attenzione per le zone adiacenti alle regioni dell'obiettivo 1. Infine, sempre in materia di fondi strutturali è stato raggiunto, grazie alla posizione congiunta di Italia e Germania, un compromesso adeguato tra i principi di prosperità nazionale e regionale per la ripartizione delle risorse e questo è stato un ulteriore risultato favorevole per l'Italia rispetto alle aspettative.

Dopo aver evidenziato che la spesa dell'Unione, dopo un picco iniziale dovuto alla politica agricola, tenderà a stabilizzarsi negli anni successivi, in conformità di quanto auspicato per affrontare efficacemente il processo di allargamento, il Ministro Letta conclude fornendo alcune informazioni sul contenuto della delibera del CIPE del 22 dicembre scorso che stabilisce le procedure per l'utilizzo dei fondi comunitari, assegnando alle regioni il ruolo di snodo principale; a seguito della presentazione, il 15 marzo scorso, dei documenti interinali, sono stati altresì definiti due percorsi diversi per le regioni rientranti nell'obiettivo 1 e quelle escluse da tale obiettivo, che come prima incombenza dovranno affrontare il problema della zonizzazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore GRILLO, dopo avere espresso la propria perplessità sulla relazione del Ministro, evidenzia che non risulta tuttora evidente l'esito quantitativo della trattativa e l'ammontare di risorse effettivamente destinato all'Italia. Nel rilevare che non risulta chiaro quale sia la collocazione dell'Abruzzo, evidenzia che un eventuale inserimento della regione tra le zone obiettivo 2 comporterebbe, tenuto conto del vincolo derivante dal parametro della popolazione, una rilevante penalizzazione delle regioni del Nord. Sottolinea, infine, l'entità estremamente limitata, pari a circa il 2 per cento dell'intero ammontare, dei fondi strutturali destinati all'Italia e il ritardo nella predisposizione da parte delle Regioni delle proposte di zonizzazione.

Il senatore BISCARDI, dopo aver ricordato il trattamento penalizzante riservato in passato al Molise, sollecita ulteriori indicazioni in ordine agli effetti sulla Regione dell'attuale accordo anche in relazione a quanto previsto per l'Abruzzo.

Il senatore FERRANTE, nel condividere le considerazioni positive sull'esito del Consiglio europeo, sollecita alcuni chiarimenti, in particolare in relazione alla coerenza fra le eventuali maggiori spese derivanti dall'ampliamento dell'Unione rispetto al vincolo dell'invarianza del quadro finanziario del bilancio comunitario e alla definizione relativa alle zone dipendenti dalla pesca. Rileva che se l'Abruzzo venisse inserito nell'obiettivo 2, il vincolo sulla popolazione ammissibile comporterebbe necessariamente la penalizzazione di altre aree, soprattutto del Centro-Nord, segnalando, inoltre, che non vengono richiamate le zone dell'Umbria e delle Marche colpite da eventi sismici. Per ciò che concerne la zonizzazione, sollecita indicazioni sulla possibilità di intervenire sulla scelta delle Regioni.

Il senatore CADDEO evidenzia i risultati positivi ottenuti nel negoziato europeo, ricordando in particolare la conferma del livello complessivo delle risorse del bilancio comunitario, l'importo assegnato all'Italia sui fondi strutturali e la determinazione dei criteri di partecipazione di ciascun Paese. Ritiene che, al fine di migliorare l'efficacia delle risorse, è necessario concentrare gli interventi, anche con la riduzione dell'ampiezza dei territori agevolati, penalizzando alcune Regioni. Ritiene estremamente positivo il risultato ottenuto nel settore agricolo, particolarmente in materia di quote-latte e di culture viticole.

Il senatore VEGAS, nel ricordare che l'«Agenda 2000» era stata redatta sulla base di ambizioni e aspettative molto significative, anche a causa del percorso di unificazione monetaria appena iniziato, osserva che il risultato della trattativa risulta estremamente limitato e caratterizzato da un approccio conservatore. Ritiene che l'insuccesso della trattativa evidenzi, peraltro, una sostanziale incapacità dell'Unione ad affrontare con una prospettiva unitaria ed efficace le gravi problematiche esistenti.

Nell'evidenziare che la rinuncia della Germania alla revisione della propria posizione di contributore netto, rappresenta un mero differimento di richieste compensative, osserva che anche l'Italia potrebbe avanzare analoghe richieste. Dopo aver rilevato che l'inclusione dell'obiettivo 1, ai fini della ripartizione dei fondi strutturali, fa tuttora riferimento a parametri di carattere quantitativo, sottolinea il trattamento penalizzante per l'Abruzzo rispetto ai Paesi Bassi e alle Highlands. Sottolinea, inoltre, che la transizione al parametro del PIL per la definizione del contributo di ciascun Paese evidenzia comunque un onere a carico dell'Italia e che la frammentazione delle fonti di finanziamento non rende chiaramente visibile ai cittadini l'impegno nei confronti dell'Unione Europea; per ciò che concerne la zonizzazione, auspica infine che si riescano ad evitare contrasti tra le Regioni, eventualmente prevedendo anche la partecipazione del Parlamento.

Il ministro LETTA, nel replicare agli interventi dei Commissari, conferma che l'«Agenda 2000» originava da diverse aspettative e si inseriva in un contesto caratterizzato da una più ampia e positiva progettualità, soprattutto rispetto all'allargamento dell'Unione ad Est; si è pervenuti, invece, ad un riaggiustamento, seppur significativo, del bilancio comunitario, risultando non modificate sia l'entità delle risorse attivate sia la loro destinazione. A titolo di esempio ricorda che non risultano modificati i criteri per l'intervento in agricoltura e che il quadro complessivo di riferimento conferma implicitamente che la programmazione finanziaria dell'Unione presuppone la partecipazione di 15 Paesi.

Dopo aver ricordato che i dati quantitativi dell'accordo non sono ancora stati resi disponibili dalla Unione Europea, evidenzia che non esistono ancora tutti i presupposti per definire la zonizzazione, sulla quale dovrà comunque pronunciarsi il Parlamento europeo. Sottolinea l'ampio coinvolgimento delle Regioni, collegato al forte miglioramento della capacità di utilizzazione dei fondi strutturali; ricorda, peraltro, che

la delibera CIPE prevede che, qualora ci sia un accordo fra le Regioni, lo Stato non debba intervenire nella zonizzazione, lasciando ampia autonomia per le modifiche conseguenti alla variazione dei criteri di eleggibilità. Ribadisce che il compromesso raggiunto in ordine all'assegnazione dei fondi strutturali e alla contribuzione italiana al bilancio comunitario rappresentano un risultato estremamente positivo per l'Italia, come anche quanto definito per le regioni Abruzzo e Molise. Sottolinea, peraltro, che l'inserimento di quest'ultimo tra le Regioni con diritto al sostegno transitorio consente di assegnare al medesimo lo stesso ammontare di fondi senza comportare una sottrazione di risorse al Centro-Nord.

Il presidente COVIELLO, nel ringraziare il ministro Letta per le comunicazioni rese, dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17.

FINANZE E TESORO (6a)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

249^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma del servizio di riscossione in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), e), h), nn. da 6 a 8, l), m) e p), della legge 28 settembre 1998, n. 337 (n. 413)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 337: seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C06^a, 0026^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore D'ALÌ il quale, dopo aver espresso il rammarico per l'impossibilità di svolgere le audizioni da lui sollecitate, motiva le ragioni di un giudizio fortemente critico sullo schema di decreto, dalla cui applicazione è facile prevedere un aggravio dei costi per i concessionari e un appesantimento anche nei confronti dei contribuenti. Per quanto riguarda l'affidamento in concessione del servizio, ai sensi dell'articolo 3, egli critica l'irrigidimento delle procedure e la determinazione di vincoli che contrastano con l'indirizzo liberistico volto a delineare un effettivo mercato delle offerte dei servizi di riscossione. Con riferimento all'obbligo dei riversamenti, egli ritiene che il concessionario debba poter effettuare i versamenti con scadenza periodica e non certamente quotidiana. Per ciò che concerne invece la disciplina dei compensi, egli si dichiara perplesso in merito all'attribuzione al Ministro delle finanze del potere di definire la percentuale dell'aggio, con un ulteriore passaggio, rispetto alla delega legislativa, che allontana ulteriormente dal Parlamento qualsiasi possibilità di controllo dell'operato del Governo in tale materia. Un'ulteriore osservazione riguarda poi l'incertezza dell'eventuale remunerazione delle partite non riscosse: è facile prevedere l'abbandono da parte del concessionario di partite ritenute inesigibili, con conseguenze negative anche dal punto di vista del gettito. Egli conclude sottolineando la delicatezza della riforma posta in essere dal Governo, il cui carattere innovativo non può certo mettere in forse il patrimonio di esperienze e professionalità maturato da soggetti operanti nel settore della riscossione.

Interviene poi il senatore ALBERTINI il quale si sofferma analiticamente su aspetti che ritiene meritevoli di attenzione da parte del relatore per la redazione del parere.

Al comma 1 dell'articolo 11, la lettera d) andrebbe sostituita da una disposizione che riproduca, in sostanza, quanto previsto dalla lettera e) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 relativamente alle condizioni per dichiarare la revoca della concessione: essa deve essere prevista nel caso in cui il concessionario risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonchè dai contratti collettivi di lavoro della categoria, che devono essere applicati a tutti gli addetti, a qualsiasi titolo, alla riscossione crediti e alle attività connesse. Tale norma è volta ad impedire che i concessionari del servizio di riscossione imputino ai costi di gestione del nuovo sistema oneri impropri derivanti da un utilizzo parziale del personale bancario. Per quanto riguarda i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 63, recante misure di sostegno all'occupazione, appare opportuno sottrarre tali disposizioni alla sezione II, Disposizioni transitorie e finali, per rendere permanente le norme relative al mantenimento in servizio del personale in caso di cessazione delle concessioni. Va peraltro chiarito che le disposizioni del comma 6 andrebbero radicalmente modificate introducendo il principio che ogni trasferimento di attività, disposto con legge, debba salvaguardare i livelli occupazionali e consentire il passaggio del personale da un'impresa ad un'altra.

Sempre in tema di occupazione, all'articolo 45, relativo ai messi notificatori, appare opportuno prevedere per tali figure professionali lo svolgimento delle funzioni alle dipendenze del concessionario stesso con un rapporto di lavoro subordinato, garantendo così anche il controllo costante da parte del concessionario sullo svolgimento dell'attività posta in essere dal notificatore.

Per quanto riguarda, invece, le misure volte a riqualificare i dipendenti delle società concessionarie, commi 1 e 2 dell'articolo 63, appare opportuno, in ragione del carattere temporaneo e limitato dei corsi stessi, prevederne la attivazione solo per il periodo strettamente necessario al superamento dei processi di ristrutturazione del settore, mentre andrebbero previsti a regime corsi di formazione più ampi e articolati. Da ultimo, egli ritiene importante dare rilevanza, trasformandolo in un unico articolo, alle disposizioni recate dal comma 7 dell'articolo 63.

Interviene per la replica il relatore CASTELLANI, il quale ritiene opportuno approfondire le problematiche connesse all'applicazione dell'articolo 3 relativamente alle procedure di affidamento in concessio-

ne del servizio di riscossione, soprattutto per quanto riguarda il comma 4, sul quale comunque ritiene vitale un chiarimento del Governo. A tale proposito, egli condivide la sottolineatura del senatore D'Alì, mentre invece non giudica accoglibili le altre osservazioni. Circa i rilievi esposti dal senatore Albertini, egli ritiene meritevole di approfondimento la proposta di non considerare transitorie alcune disposizioni in materia di sostegno all'occupazione.

Prende quindi la parola per la replica il sottosegretario VIGEVANI, a giudizio del quale non possono essere condivisi i rilievi circa la eventuale lesione dell'autonomia degli enti locali. Egli sottolinea peraltro che la necessità di riformare radicalmente il sistema della riscossione appare ormai ampiamente condivisa, ferma restando la necessità di assicurare l'equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e le esigenze dei soggetti privati che svolgono tali funzioni. Da ultimo, egli contesta che la attribuzione di poteri al Ministro delle finanze in materia di aggio possa ulteriormente essere foriera di un indebolimento delle prerogative parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il Presidente ANGIUS, tenuto conto della necessità di attendere il parere della 5^a Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3607, calendarizzato per l'Assemblea il 6 e 7 aprile, comunica che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,30, inizierà alle ore 15 al fine di concludere l'esame del citato disegno di legge.

La seduta termina alle ore 9,25.

250^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(3607) ASCIUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI della prima casa di abitazione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo scorso.

Il Presidente ANGIUS comunica che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 2.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore D'ALÌ, intervenendo congiuntamente su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge, riepiloga le motivazioni che hanno indotto la propria parte politica a chiedere l'inserimento del disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, sottolineando l'opportunità che il dibattito sulla politica fiscale si concentri sull'urgenza di una riduzione significativa della pressione tributaria sull'abitazione principale. Gli emendamenti presentati traggono origine dai rilievi del relatore e del rappresentante del Governo, soprattutto per quanto riguarda la tipologia di abitazione da esentare dall'ICI. Le ulteriori modifiche interessano invece le modalità di copertura dei maggiori oneri. Prendendo atto del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, egli preannuncia che, sentito il parere del relatore e del sottosegretario, ritirerà gli emendamenti. In tal modo, una volta riscritte le proposte di modifica anche ai fini della copertura finanziaria, la discussione in Assemblea potrà più utilmente concentrarsi sugli aspetti di merito della proposta.

Il senatore GAMBINI, confermando le riserve già espresse in precedenza sui contenuti del disegno di legge, ritiene comunque utile affrontare in Assemblea l'esame dei singoli emendamenti.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, in ragione sia della insufficiente copertura prevista, sia per la contraddittorietà tra l'esenzione totale dall'ICI prevista all'articolo 1 e la previsione di modalità applicative da definire con un decreto ministeriale che dovrebbero limitare la portata dell'esenzione stessa.

Il senatore D'ALÌ ritira tutti gli emendamenti, riservandosi di riformularli per l'Assemblea.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver accertato la presenza del numero legale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del Regolamento, pone in votazione il conferimento del mandato.

A maggioranza, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire negativamente in Assemblea sul disegno di legge n. 3607.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3607

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 1. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:
- "1-bis. È altresì esente dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, purchè classificata nelle categorie catastali A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare), A/6 (abitazione di tipo rurale)"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con i seguenti:

- «Art. 2. 1. Ai comuni, in conseguenza delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, viene assegnato un contributo di pari importo da parte dello Stato.
- 2. A tal fine il Ministero delle finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un regolamento che fissa le modalità di esenzione dall'imposta comunale in modo tale che il beneficio di cui al comma 1, sia disposto nei limiti della spesa complessiva di lire 1.500 miliardi.
- 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'interno sono autorizzati ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Art. 3. 1. All'onere derivante dall'articolo 2 pari a lire 1.500 miliardi annui, si provvede in parte mediante:
- a) la corrispondente riduzione a decorrere dal 1999 per lire 100 miliardi annui dello stanziamento determinato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, articolo 2, comma 3, tabella C allegata, rubrica Ministero degli affari esteri, alla voce: legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 "Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo";
- b) la corrispondente riduzione a decorrere dal 1999 per lire 100 miliardi annui dello stanziamento determinato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, articolo 2, comma 3, tabella C allegata, rubrica del Ministero per i beni e le attività culturali, alla voce: legge

- n. 163 del 1985 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
- c) i risparmi di spesa derivanti dal comma 3 del presente articolo.
- 2. Alla parte residua dell'onere si fa fronte mediante aumento dell'imposta sui giochi e le scommesse di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, da determinare con decreto del Ministro delle finanze.
- 3. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 22, comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: "all'1,5 per cento" con le seguenti: "al 2 per cento"».

1.1

ASCIUTTI, D'ALÌ, VENTUCCI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

- «Art. 1. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:
- "1-bis. È altresì esente dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, purché classificata nelle categorie catastali A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare), A/6 (abitazione di tipo rurale)".
- 2. I comuni possono esentare altresì dall'applicazione dell'imposta comunale immobiliare le categorie catastali A/2 (abitazione di tipo civile), purché adibite ad abitazione principale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con i seguenti:

- «Art. 2. 1. Ai comuni, in conseguenza delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, viene assegnato un contributo di pari importo da parte dello Stato.
- 2. Al tal fine il Ministero delle finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un regolamento che fissa le modalità di esenzione dall'imposta comunale in modo tale che il beneficio di cui al comma 1, sia disposto nei limiti della spesa complessiva di lire 3.000 miliardi.
- 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'interno sono autorizzati ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Art. 3. -1. All'onere dall'articolo 2 pari a lire 3.000 miliardi annui, si provvede in parte mediante:
- *a)* la corrispondente riduzione a decorrere dal 1999 per lire 200 miliardi annui dello stanziamento determinato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, articolo 2, comma 3, tabella C allegata, rubrica Ministero

degli affari esteri, alla voce: legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 "Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo";

- b) la corrispondente riduzione a decorrere dal 1999 per lire 200 miliardi annui dello stanziamento determinato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, articolo 2, comma 3, tabella C allegata, rubrica del Ministero per i beni e le attività culturali, alla voce: legge n. 163 del 1985 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
- c) i risparmi di spesa derivanti dal comma 3 del presente articolo.
- 2. Alla parte residua dell'onere si fa fronte mediante aumento dell'imposta sui giochi e le scommesse di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, da determinare con decreto del Ministro delle finanze.
- 3. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 22, comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: "all'1,5 per cento" con le seguenti: "al 2 per cento"».

1.2 ASCIUTTI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 1, al punto 1-bis, dopo la parola: «esente» inserire le seguenti: «secondo le modalità di cui all'articolo 2».

1.3 ASCIUTTI, D'ALÌ, VENTUCCI

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con i seguenti:

- «Art. 2. 1. Ai comuni, in conseguenza delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, viene assegnato un contributo di pari importo da parte dello Stato, calcolato sulle aliquote vigenti al 31 dicembre 1998.
- 2. A tal fine il Ministero delle finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un regolamento che fissa le modalità di esenzione dall'imposta comunale in modo tale che il beneficio di cui al comma 1, sia disposto nei limiti della spesa complessiva di lire 3.500 miliardi.
- 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'interno sono autorizzati ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- Art. 3. 1. All'onere derivante dall'articolo 2 pari a lire 3.500 miliardi annui, si provvede in parte mediante:
- a) la corrispondente riduzione a decorrere dal 1999 per lire 200 miliardi annui dello stanziamento determinato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, articolo 2, comma 3, tabella C allegata, rubrica Ministero degli affari esteri, alla voce: legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 "Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo";
- b) la corrispondente riduzione a decorrere dal 1999 per lire 200 miliardi annui dello stanziamento determinato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, articolo 2, comma 3, tabella C allegata, rubrica del Ministero per i beni e le attività culturali, alla voce: legge n. 163 del 1985 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo":
- c) i risparmi di spesa derivanti dal comma 3 del presente articolo.
- 2. Alla parte residua dell'onere si fa fronte mediante aumento dell'imposta sui giochi e le scommesse di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, da determinare con decreto del Ministro delle finanze.
- 3. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 22, comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: "all'1,5 per cento" con le seguenti: "al 3 per cento"».

2.1 ASCIUTTI, D'ALÌ, VENTUCCI

ISTRUZIONE (7a)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

289^a Seduta

Presidenza del Presidente OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,15. (R030 000, C07^a, 0005°)

Il presidente OSSICINI, preso atto della mancanza del numero legale, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

INDUSTRIA (10a)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

227^a Seduta

Presidenza del Presidente CAPONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI e MORGANDO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CARPI risponde all'interrogazione 3-02545 facendo presente, quanto al primo quesito posto dall'interrogante – concernente l'individuazione delle categorie di impresa ammesse a beneficiare del credito d'imposta previsto dalla legge 31 marzo 1998, n. 73 – che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1998 sono state individuate le categorie di imprese beneficiarie, indicando i relativi criteri; pertanto, risultano ammessi ai previsti benefici i settori agroalimentare, tessile e abbigliamento, carta, chimica, materiali da costruzione, vetro e ceramica e meccanica.

Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alla misura, modalità e termine per la fruizione da parte delle imprese del credito d'imposta, è stata predisposta la bozza finale del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. Sono stati ovviamente indicati i criteri per l'erogazione dei contributi.

Quanto infine all'ultimo quesito posto nell'interrogazione, relativo alla necessità di accelerare l'*iter* amministrativo dei provvedimenti, uno schema del previsto regolamento, per la parte di competenza del Ministero delle finanze, è stato già predisposto, mentre si stanno tenendo in questi giorni apposite riunioni per poter mettere a punto la restante parte del regolamento medesimo.

Il senatore CADDEO si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo che ringrazia per la disponibilità mostrata.

La seduta sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) (n. 94)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: rinvio dell'esame) (L014 078, C10^a, 0016^o)

Il presidente CAPONI, apprezzate le circostanze, fa presente alla Commissione che appare opportuno chiedere al Presidente del Senato la proroga per l'espressione del parere di cui all'articolo 139-bis del Regolamento.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

329^a Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: seguito del dibattito sulle comunicazioni del Presidente

(R048 000, C11^a, 0005°)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 23 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda di aver svolto nella seduta del 17 marzo 1999 una relazione sulle audizioni e sulle acquisizioni documentali effettuate nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo; ricorda inoltre che, dopo tale esposizione, nella seduta del 23 marzo si è svolta una prima discussione.

Intervenendo in sede di replica, rileva innanzitutto come non sia stato possibile pervenire ad una esatta individuazione del numero dei medici competenti operanti sul territorio nazionale. Il margine di oscillazione delle stime comunicate dai vari soggetti auditi risulta peraltro accettabile, visto che si parte da una soglia minima valutata da taluni soggetti in 8.000 unità, non difforme da quanto rilevato a suo tempo in sede di indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, per giungere ad un'indicazione di 11.000 unità, alla stregua delle valutazioni del Ministero della sanità.

Nel ribadire come ci si trovi in presenza di un margine di incertezza tutt'altro che esorbitante, sottolinea però l'opportunità di promuovere, come da più parti sollecitato, la formazione di uno o più albi o registri atti ad attestare la disponibilità ai vari livelli territoriali dei medici competenti, e ciò sia in vista di un affinamento delle rilevazioni statistiche che per agevolare le imprese nella ricerca di medici competenti.

Va comunque considerato che in tempi ravvicinati potrà disporsi di dati numerici più affidabili nell'ambito del monitoraggio avviato dal luglio 1998 dalle Regioni in ordine a vari aspetti dell'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e delle altre normative correlate in tema di sicurezza del lavoro.

In ogni caso, occorre ricordare che l'obiettivo principale dell'indagine non è tanto quello di realizzare un censimento puntuale dei medici competenti ma di verificare la loro adeguatezza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto agli impegnativi compiti ad essi affidati. A tale riguardo, è certamente significativo il fatto che nessuno dei soggetti auditi abbia accreditato l'ipotesi di carenze nel numero dei medici competenti, o comunque di difficoltà operative nel fronteggiare i compiti di servizio. Né può ipotizzarsi che tale consonanza di valutazioni sia da attribuire al prevalere fra tutti i soggetti sentiti in Commissione di un identico riflesso corporativo volto a negare la necessità di modificare l'attuale assetto normativo, se non altro perché fra di essi figurano struture pubbliche, caratterizzate nel senso della terzietà, come la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed il Dipartimento prevenzione del Ministero della sanità.

Sembra del resto accertato che il numero dei medici competenti, in rapporto ai lavoratori, sia in Italia superiore alla media europea.

Un altro elemento sul quale sembra emergere un ampia convergenza di valutazioni fra gli esperti ascoltati è quello della insussistenza di significativi squilibri nella distribuzione territoriale dei medici competenti, pur essendo stata segnalata una tendenza dei medici competenti di provenienza meridionale ad operare maggiormente nelle aree del Nord, tendenza peraltro da considerare fisiologica in rapporto alle migliori opportunità di guadagno ivi esistenti, e comunque compensata da una più accentuata mobilità.

Anche in sede di riparto delle borse di studio tra le varie scuole di specializzazione in medicina del lavoro non è risultata l'esistenza di criteri suscettibili di penalizzare le Università meridionali.

Meno agevole è la valutazione circa la percentuale di impegno dedicata in concreto dai sanitari alla specifica attività di medico competente, considerato che spesso questa concorre con altre attività professionali. D'altra parte, è difficile allo stato attuale ipotizzare strumenti di verifica puntuale di tale impegno. Sovvengono comunque le stime delle associazioni di settore, una delle quali in particolare – l'Associazione nazionale medici d'azienda – ha riferito che, dei 1.500 medici affiliati, la maggior parte dichiara di espletare in prevalenza il proprio impegno professionale come medici competenti.

Pur non segnalandosi l'esistenza sul territorio di situazioni di malcontento legate a scarsa assiduità nell'impegno dei medici competenti, potrà senz'altro pervenirsi anche sotto tale riguardo a stime più attendibili in sede di valutazione dei risultati del monitoraggio promosso dalle regioni, come in precedenza ricordato, sull'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Da più parti è poi emersa la necessità di un adeguamento dei sistemi di rilevazione e di verifica della qualità del servizio, che potrebbe comportare anche l'introduzione di sistemi di accreditamento, come segnalato, fra gli altri, dal senatore Roberto Napoli.

Un'altra indicazione operativa sulla quale si è manifestato un ampio consenso è nel senso di un progressivo aumento, nei prossimi anni, del numero dei posti nelle scuole di specializzazione, anche alla luce degli elevati standard qualitativi cui si è pervenuti specie con i nuovi Statuti, in particolare con la previsione generalizzata dell'obbligo di frequenza. Da più parti è stato inoltre espresso un richiamo all'esigenza di un maggiore impegno per l'aggiornamento professionale e la formazione continua, come sollecitato in particolare dai senatori Roberto Napoli e Pelella, l'ultimo dei quali ha anche prospettato l'opportunità di attribuire agli specializzandi che possano far valere un'esperienza «sul campo» un canale preferenziale per il conseguimento del diploma di specializzazione.

Oggetto di generale auspicio è inoltre apparsa un'evoluzione del ruolo del medico competente idonea a superare la logica degli adempimenti meramente formali, nel senso di una maggiore attenzione al rapporto fra il lavoratore e l'ambiente di lavoro. Al riguardo, unanime è stata fra gli auditi la richiesta di promuovere l'abbandono del sistema dei controlli a periodicità fissa di cui alla tabella allegata all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956. A tale riguardo, rileva però come, pur essendo certamente opportuno aumentare il margine di discrezionalità dei medici competenti in ordine alle modalità ed ai tempi delle verifiche, non sembra da superare *tout court* il meccanismo delle visite periodiche.

Assai esiguo è stato invece il consenso su altre ipotesi, già prospettate in Commissione, come quella di inserire ulteriori specializzazioni nell'elenco di quelle, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, che danno titolo all'esercizio dell'attività di medico competente, come pure quella di consentire ai medici competenti di farsi coadiuvare da medici anche non specialisti. Nessun seguito ha inoltre registrato l'ipotesi di prevedere una sanatoria di eventuali situazioni di fatto, analoga a quella di cui all'articolo 55 decreto legislativo n. 277 del 1991.

L'indagine conoscitiva ha consentito di acquisire una rilevante mole di dati e di elementi di valutazione, che potrebbe risultare opportuno compendiare in un documento conclusivo, il quale potrebbe anche contenere una parte recante l'indicazione di misure e proposte operative volte a rafforzare il contributo della figura del medico competente alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Si riserva pertanto di predisporre uno schema di documento conclusivo, che potrà formare oggetto di esame da parte della Commissione in una delle prossime sedute.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12a)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

235^a Seduta

Presidenza del Presidente CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(3292) TOMASSINI ed altri. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro

(Seguito dell'esame e rinvio)

In apertura di seduta il PRESIDENTE dà lettura della seguente lettera inviatagli dal Presidente del Senato in data odierna:

«Onorevole Presidente,

come Le è certamente noto, il calendario dei lavori prevede per le sedute di martedì 6 e mercoledì 7 aprile l'esame in Assemblea di argomenti indicati dalle opposizioni. Fra di essi è stato calendarizzato il disegno di legge n. 3292, relativo alle cure domiciliari per pazienti terminali, attualmente all'esame della Commissione da Lei presieduta.

Ritengo opportuno segnarlarLe che, ove la Commissione sanità non concluda l'esame del provvedimento per l'inizio della seduta pomeridiana di martedì 6 aprile, il provvedimento stesso sarà sottoposto alla valutazione dell'Assemblea nel testo del proponente, anche a mente dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. Ciò in quanto la sua mancata discussione nella data prevista comporterebbe una violazione di una decisione unanimemente assunta dai Capigruppo e costituirebbe altresì una sostanziale disapplicazione delle nuove norme volute a larghissima maggioranza dalla nostra Assemblea, che riservano tempi certi e spazi definiti ai provvedimenti indicati dalle opposizioni.

Ho ritenuto di doverLe rappresentare quanto sopra, affinché Ella possa tenerne conto nella programmazione dei lavori della Commissione da Lei presieduta, certo di poter contare, come sempre, sulla Sua intelligente e fattiva collaborazione».

Il presidente Carella comunica pertanto che, al fine di licenziare il provvedimento in tempo utile per la discussione in Assemblea, la Commissione sarà convocata martedì 6 aprile alle ore 15.

In via preliminare ritiene opportuno segnalare, sulla base di contatti informali avuti con i componenti della maggioranza della Commissione, il concreto rischio che sul disegno di legge in titolo prevalga un orientamento in senso contrario: invita pertanto i presentatori a valutare attentamente le scelte da adottare in relazione all'*iter* del provvedimento.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, riservandosi un più approfondito esame del provvedimento per quanto sarà consentito dai ristretti tempi a disposizione, ribadisce comunque sin d'ora le perplessità, già espresse in sede di esame degli altri disegni di legge cui il disegno di legge in titolo era stato originariamente congiunto, sull' opportunità che una legge dello Stato disciplini nel dettaglio l'organizzazione dell'assistenza domiciliare per i pazienti terminali. Si tratta infatti di una materia che rientra nella precipua competenza delle regioni e per la quale sembra al massimo ipotizzabile l'emanazione di linee-guida da parte del Ministero della sanità.

Il presidente CARELLA ricorda che la 1^a Commissione permanente ha espresso sul disegno di legge in titolo, e sui disegni di legge nn. 161, 1333 e 2838 concernenti analoga materia, un parere favorevole rilevando peraltro che essi dovrebbero essere configurati nella forma della legge di principio, giacché trattano di materia afferente alla competenza legislativa regionale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore TOMASSINI, premesso che le osservazioni espresse dal rappresentante del Governo, ancorché apprezzabili, appaiono forse premature, fa presente che l'applicazione del nuovo comma 3 dell'articolo 53 del Regolamento - da lui peraltro personalmente non del tutto condiviso – determina senza dubbio alcuni problemi. È opportuno in primo luogo chiarire che, ai sensi di tale norma regolamentare, il disegno di legge n. 3292 è stato fatto proprio dai Capigruppo del Polo, senza peraltro che egli, come primo firmatario, avesse dato al riguardo alcuna indicazione. La ristrettezza dei tempi assegnati per l'esame in sede referente, poi, costituisce senza dubbio un'ulteriore difficoltà, anche se essa è almeno in parte dovuta al fitto calendario dei lavori della Commissione. In ogni caso il rischio che il disegno di legge vada incontro ad una bocciatura, sia in sede di Commissione che di Assemblea, non cambia sostanzialmente le cose e pertanto il senatore Tomassini si dichiara favorevole al prosieguo dell'iter legislativo.

Preso atto della lettera che il presidente Mancino ha inviato alla Commissione, la senatrice BERNASCONI ritiene che, sotto il profilo procedurale, quest'ultima non possa che adeguarsi alle indicazioni del Presidente del Senato. Peraltro, anticipando alcune valutazioni di merito, ella rileva come un intervento legislativo in una materia di competenza regionale costituisca un errore, anche perché avrebbe l'effetto di impedire l'adozione di soluzioni flessibili che tengano conto della specificità dei vari contesti territoriali. In particolare, mentre l'intervento normativo compiuto con il decreto-legge n. 450 del 1998, istitutivo delle strutture dedicate all'assistenza dei pazienti terminali era giustificato dalla circostanza che tali strutture non sono attualmente codificate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed ha in ogni caso lasciato congrui spazi all'autonomia regionale, in questo caso, trattandosi di assistenza domiciliare, non si istituirebbe una nuova struttura nè si darebbe vita ad una organizzazione a sé stante rispetto a quella dei presidi ospedalieri e dei medici di medicina generale.

In un breve intervento, il senatore CAMERINI rileva l'irrazionalità della scelta procedurale in base alla quale si è operata la disgiunzione del disegno di legge in esame dagli altri tre disegni di legge che affrontavano la medesima materia, e ciò indipendentemente dalle problematiche relative agli ambiti di intervento della legge statale.

Terminato il dibattito sull'ordine dei lavori, il presidente CAREL-LA dà la parola al relatore.

Preso atto del parere a suo tempo espresso dalla 1^a Commissione permanente, il relatore, senatore PIANETTA, svolge la relazione introduttiva facendo presente che il disegno di legge in esame prende le mosse dalla considerazione che se indubbiamente esistono malattie inguaribili, esse però non sono da considerare incurabili, nel senso che è comunque possibile, e quindi doveroso, prendersi cura del paziente in fase terminale sia al fine di limitare le sue sofferenze fisiche che a quello di sostenere le sue condizioni psicologiche. Prendersi cura degli aspetti umani e psicologici significa infatti impegnarsi nel compito di favorire l'accettazione dell'inevitabile perdita del corpo da parte di un malato ancora in possesso delle sue facoltà mentali. Si tratta dunque di un intervento assistenziale che deve avere carattere specifico, giacché richiede in chi lo opera grandi capacità di comunicazione e di relazione umana, e necessita dell'attivazione di un sistema assistenziale integrato, volto a farsi carico non solo dei problemi del paziente, ma anche di quelli della sua famiglia. In tale ambito, se già allo stato attuale operano meritorie associazioni di volontariato, è tuttavia indispensabile introdurre un'organica disciplina che, razionalizzando l'esistente, preveda l'attuazione ad un coordinato programma di cure palliative domiciliari, tenendo anche conto dell'esigenza di rispettare il parametro di un positivo rapporto tra costi e benefici. L'esigenza di un simile intervento è di tutta evidenza, ove si consideri che ogni anno vi sono 260.000 nuovi casi di cancro e si registrano 160.000 decessi.

Il relatore Pianetta si sofferma quindi sui singoli articoli del disegno di legge: l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della nuova

normativa, l'articolo 2 demanda alle regioni l'organizzazione e il funzionamento dei servizi per il trattamento domiciliare dei pazienti in fase terminale colpiti da neoplasia, mentre l'articolo 3 stabilisce i requisiti e i criteri per le suddette cure. In particolare il comma 4 dell'articolo 3 prevede l'impiego di personale qualificato e specializzato in collaborazione con i medici di base e i medici ospedalieri che hanno avuto in cura il paziente. L'articolo 4 prevede poi un sistema di verifica e controllo di gestione del programma in oggetto, mentre l'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte delle regioni di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma; l'articolo 6, infine, concerne il finanziamento del programma.

Il presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAMPUS manifesta un certo disagio nei confronti del disegno di legge in titolo. Egli infatti ritiene che sarebbe certamente grave se, in sede di prima applicazione della riforma regolamentare che conferisce alle opposizioni un ruolo rilevante e autonomo nella determinazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, venisse data alla maggioranza l'occasione di respingere, con buoni argomenti, un disegno di legge iscritto all'ordine del giorno su richiesta dell'opposizione stessa.

In realtà il disegno di legge in titolo si propone di affrontare un problema, come quello dell'assistenza ai malati terminali, che è certamente di assoluto rilievo, ed i termini del quale sono stati descritti con assoluta puntualità dal relatore Pianetta; tuttavia lo strumento proposto per perseguire un miglioramento di questo tipo di assistenza appare incongruo dal momento che, come egli stesso e tutta l'opposizione hanno avuto più volte modo di sottolineare, non si possono imporre alle regioni dal centro programmi che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della autonoma pianificazione sanitaria regionale.

In proposito quindi l'unico intervento corretto a livello centrale sembra essere quello della predisposizione di apposite linee-guida per le regioni da parte del Governo, e non a caso egli aveva proposto, in sede di parere della Commissione sullo schema del Piano sanitario nazionale, di inserire in quel documento una specifica indicazione di obiettivi.

La senatrice BERNASCONI concorda sull'opportunità da più parti richiamata di un ripensamento sull'*iter* del provvedimento in titolo e richiama la necessità di un'ampia opera di delegificazione che riporti, anche per quanto riguarda la materia sanitaria, l'intervento della legge nazionale alla sua peculiare natura di fonte di norme generali e astratte. Anche laddove, come avviene nella disciplina di molte malattie quali il diabete, la preesistenza di norme approvate con legge impone, ove si ritengano necessarie innovazioni, un intervento con lo strumento legislativo, il contenuto di questo deve essere inteso a favorire la delegificazione.

Il senatore BRUNI invita a riflettere sul rischio che un proseguimento e un fallimento dell'*iter* del disegno di legge in titolo determini il rinvio *sine die* del dibattito parlamentare intorno ad un problema delicato e complesso come quello dell'assistenza ai malati terminali e delle cure palliative.

Egli condivide la valutazione espressa dal senatore Campus circa l'opportunità di un intervento incisivo nel Piano sanitario nazionale – nel quale pure si riscontrano apprezzabili novità per quanto riguarda il complesso delle iniziative preventive e curative in materia di oncologia – in favore dello sviluppo delle cure palliative ai malati terminali che, va ricordato, non sono solo quelli oncologici.

Egli ritiene quindi opportuno non proseguire l'esame del disegno di legge in titolo che andrebbe invece attentamente esaminato insieme agli altri provvedimenti in materia, cui era stato peraltro già congiunto, al fine di elaborare un testo utile e corretto sul piano del rispetto delle competenze dello Stato e di quelle delle regioni.

Il senatore TOMASSINI ribadisce in primo luogo come dai componenti del Gruppo di Forza Italia nella Commissione non fosse venuta alcuna sollecitazione ad un'immediata iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del disegno di legge in titolo. Egli quindi non può che concordare con quanto affermato dal senatore Camerini circa il fatto che sarebbe stato preferibile proseguire l'*iter* dell'esame congiunto già avviato di tutti i disegni di legge presentati in materia.

Ciò detto, e dopo aver sottolineato che l'indicazione del disegno di legge n. 3292 è stata espressa non dal solo Presidente del Guppo di Forza Italia, ma da tutti i Presidenti dei Gruppi dell'opposizione, egli invita i componenti della Commissione ad esaminarlo con serenità, rilevando come lo specifico oggetto del disegno di legge – che in questo senso non appare coincidente con quelli presentati dal Gruppo di Rinnovamento Italiano – sia quello della promozione di programmi di assistenza domiciliare di cure palliative ed antalgiche ed anche il riconoscimento dell'attività svolta in questo senso dal mondo del volontariato.

In ogni caso egli si dichiara disponibile ad esaminare con i colleghi del Polo delle Libertà ogni eventuale proposta intesa a ricercare il consenso più ampio e una migliore definizione normativa della materia.

Il senatore Baldassare LAURIA esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal senatore Tomassini e ritiene che sia opportuno avviare un dibattito più approfondito sulle possibilità di intervenire normativamente nella materia dell'assistenza ai malati terminali, che vanno essenzialmente identificati con i pazienti oncologici inguaribili.

Dopo un intervento del senatore PAPINI, che si associa all'invito rivolto all'opposizione per una riflessione sull'*iter* più opportuno del provvedimento in titolo, il relatore PIANETTA, preso atto di quanto emerso in discussione generale, si riserva la facoltà di valutare gli strumenti più opportuni per addivenire ad un esame organico dei disegni di legge in materia assegnati alla Commissione.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, nel ribadire che la materia oggetto del disegno di legge in titolo è di competenza regionale ed è in gran parte delegificata, ribadisce la disponibilità del Governo a confrontarsi costruttivamente con l'opposizione su altri provvedimenti in materia sanitaria per i quali essa vorrà indicare un percorso preferenziale.

Il presidente CARELLA informa la Commissione che, secondo quanto gli è stato comunicato per le vie brevi, la Commissione bilancio ha testè espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo.

Nel fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di domani, egli ritiene che il relatore possa valutare la possibilità di proporre in Assemblea una questione sospensiva, considerato sia il suddetto parere contrario della Commissione bilancio sia la necessità di una riflessione su questo e sugli altri disegni di legge in materia per valutare lo spazio e l'opportunità di un intervento legislativo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

142^a Seduta

Presidenza del Presidente BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(642) GERMANÀ ed altri. – Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura

(1904) MINARDO. – Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura

(3590) BARRILE ed altri. – Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani

(Parere alla 9^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il relatore CORRAO riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo rilevando come essi siano rivolti a perseguire l'obiettivo comune dello sviluppo dell'economia ittica assicurando altresì il controllo della produzione e la promozione della commercializzazione. Tutti i provvedimenti contemplano inoltre la formulazione di piani quinquennali redatti da una Commissione istituita presso il Ministero delle risorse agricole, in cui sono rappresentate sia le organizzazioni economiche che quelle sindacali e le cui decisioni sono approvate da un Comitato scientifico presieduto dal Ministro. Tali provvedimenti non contrastano con gli indirizzi dell'Unione europea in materia di pesca i quali contemplano l'esigenza di una maggiore valorizzazione del settore, anche come fattore potenziale di sviluppo locale, nella prospettiva di una maggiore integrazione con le industrie di conservazione.

Rilevando come le disposizioni sulla programmazione del settore siano in linea con la normativa comunitaria – ponendosi semmai l'esigenza di verificare che i risultati della suddetta programmazione siano compatibili con le prescrizioni comunitarie – l'oratore propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Il presidente BEDIN chiede chiarimenti sulle eventuali disposizioni comunitarie cogenti applicabili al settore.

Il relatore CORRAO ribadisce come i provvedimenti in titolo non comportino profili di contrasto con la normativa comunitaria. Nel merito si potrebbe peraltro rilevare l'esigenza di indicazioni più specifiche ma i termini generali in cui essi sono formulati sono compatibili con il diritto comunitario in quanto si basano sul presupposto del perseguimento di uno sviluppo sostenibile, obiettivo pienamente condiviso dall'Unione europea.

Il senatore MANZI sottolinea l'esigenza di uno sforzo più intenso da parte dell'Unione europea proprio al fine di disciplinare in modo adeguato la gestione e la tutela delle risorse ittiche nel Mediterraneo. I frequenti contrasti tra l'Italia e altri paesi rivieraschi per problemi attinenti i pescherecci dimostrano infatti, da un lato, la progressiva riduzione delle risorse disponibili in Adriatico e in prossimità delle altre coste italiane e, dall'altro, la mancata adozione di misure idonee alla ripopolazione. Al riguardo sarebbero opportune iniziative comuni degli Stati rivieraschi volte a definire i rispettivi impegni e a coordinare gli interventi.

Il senatore CORRAO rileva come, dopo aver superato le iniziali difficoltà, siano state adottate opportune iniziative di cooperazione quali la promozione di *joint ventures* e l'individuazione di zone comuni di pesca. L'oratore condivide tuttavia l'esigenza di un maggiore impegno da parte dell'Unione europea giacché questa si limita essenzialmente ad adottare degli indirizzi sulla concessione dei permessi di pesca omettendo di definire una politica più organica del settore.

Il presidente BEDIN, rilevando che il disegno di legge n. 642, d'iniziativa dei senatori Germanà ed altri, configura l'istituzione di un sistema di marchi, sottolinea come la normativa comunitaria comporti in proposito un obbligo di notificazione all'Unione europea.

L'oratore propone quindi di rinviare il seguito dell'esame onde approfondire ulteriormente la materia.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA (A007 000, C23^a, 0043^o)

Il presidente BEDIN comunica che la prossima settimana inizierà l'esame della relazione del Governo sul processo normativo comunitario il quale proseguirà nelle settimane successive con la presenza del ministro Letta. Al riguardo, considerando gli indirizzi emersi sia nel corso dei precedenti lavori della Giunta che nell'ambito di sedi di cooperazione interparlamentare quali la COSAC e le riunioni informali dei Presi-

denti delle Commissioni affari europei dei Parlamenti nazionali, si potrebbe chiedere al Governo anche la formale trasmissione al Senato del programma legislativo annuale della Commissione europea, onde svolgerne l'esame contestualmente alla relazione suddetta, avviando in questo modo un coinvolgimento sistematico della Giunta nella fase ascendente del diritto comunitario. Tale procedura, peraltro, non esclude l'esame del programma legislativo che sarà presentato dalla nuova Commissione, presumibilmente, il prossimo autunno.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 8,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

17^a Seduta

Presidenza del Presidente LAURICELLA

La seduta inizia alle ore 14.

Per il grave lutto che ha colpito la famiglia del presidente Lauricella (A003 000, B81ª, 0001°)

Il Vicepresidente Lucchese, sicuro di farsi interprete dei sentimenti dell'intera commissione, porge le più sincere condoglianze al presidente Lauricella per l'improvvisa scomparsa del fratello e sottolinea che la sua decisione di tenere comunque seduta costituisce ulteriore conferma dell'attaccamento alla missione parlamentare.

Il presidente Lauricella ringrazia sentitamente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice Audizione dell'ingegner Aldo Mancurti, provveditore alle opere pubbliche di Palermo.

(R048 000, B81^a, 0001°)

In apertura di seduta il presidente Lauricella dà atto al provveditore Mancurti per la disponibilità dimostrata accogliendo l'invito della commissione e lo invita a svolgere la relazione introduttiva.

Il provveditore MANCURTI si riferisce ad un documento stilato dal provveditore Nigrelli che in data 15 aprile 1996 aveva già riferito sui finanziamenti complessivi disposti a quella data per la ricostruzione dei paesi del Belice distrutti dal sisma del gennaio 1968. Ritiene che per gli ulteriori fabbisogni, sia per opere pubbliche che per contributi ai pri-

vati, possono essere considerate attuali le cifre indicate dalla commissione interministeriale presieduta dal prefetto De Filippo e riassunte nella scheda riepilogativa predisposta dalla citata commissione, nonché le cifre fornite dall'amministrazione dei lavori pubblici, relative alle successive assegnazioni di fondi sui capitoli 9051 e 8647, ovviamente per interventi in materia di opere pubbliche.

Negli anni 96/97 sono stati quindi assegnati rispettivamente 20 e 25 miliardi, provenienti dallo stanziamento pluriennale, più volte rimodulato, recato dalla legge n. 167 dell'88 e si è provveduto ad impegnare integralmente le assegnazioni di bilancio entro il 31 dicembre 98, salvo la somma di lire 3 miliardi che sono stati mantenuti sul capitolo 9051 per far fronte ad interventi di somma urgenza. Nel corso dell'anno 98 sono state effettuate altre assegnazioni, per una cifra che si aggira sui 2 miliardi imputabili al capitolo 7006, riguardante la rimozione delle baracche.

Il provveditore MANCURTI ricorda quindi come l'articolo 17 quarto comma della legge finanziaria 99 (legge n. 448/98) ha previsto che «entro il 31 dicembre 1999 possono comunque essere utilizzate, per la prosecuzione degli interventi della ricostruzione... le somme di cui all'articolo 17 comma 5, della legge n. 167 dell'88, non impegnate nel conto residui, indipendentemente dall'anno di provenienza». Ad oggi non si conosce l'importo del finanziamento che potrà essere recuperato in applicazione della suddetta norma. Per converso il provveditore fornisce l'elenco dei progetti, che si trovano giacenti presso il provveditorato alle opere pubbliche e che non hanno potuto essere appaltati per mancanza di finanziamento.

Il provveditore MANCURTI ricorda inoltre che la delibera CIPE n. 32 del 17 marzo 1998 ha provveduto ad assegnare lire 72,282 miliardi da destinare per opere pubbliche al ministero dei lavori pubblici. La ripartizione di detta cifra per il 1999 consta di 14 miliardi sul capitolo 9051 (opere pubbliche) e 2 miliardi sul capitolo 8647 concernente il recupero del patrimonio culturale statale.

Il provveditore MANCURTI informa ancora la commissione di aver assunto l'incarico nell'aprile 98 e di essere rimasto piacevolmente sorpreso per il positivo rapporto tra le somme stanziate a partire dal 1968, che ammontano a 2200 miliardi – ovviamente da ripartire per 21 comuni – e le realizzazioni tanto in materia di ricostruzione per abitazioni private come in materia di lavori pubblici, per le quali si può tranquillamente dire (come è stato riconosciuto dalla stessa commissione bicamerale del Belice nella scorsa legislatura) che gran parte dell'opera di ricostruzione è stata portata a termine. Per quanto si riferisce inoltre alla richiesta che gli è stata rivolta di effettuare uno sforzo per una più precisa quantificazione del bisogno, ritiene che per quanto riguarda i contributi ai privati sia possibile fare un elenco preciso delle richieste nominative; per quanto invece si riferisce alla competenza dei lavori pubblici

ritiene ovviamente più difficile effettuare stime esatte che comunque rimarrebbero aleatorie in quanto gli attuali stanziamenti consentono solo in misura ridotta di corrispondere alle esigenze delle popolazioni.

Il vicepresidente LUCCHESE vorrebbe che si tenesse conto, quando si discute del quadro della disponibilità e dei conseguenti impegni operativi, del fatto che per la materia specifica delle calamità naturali è previsto dalla vigente legge finanziaria in tabella B un ulteriore stanziamento, introdotto su proposta da lui formulata, che dovrebbe consentire ai comuni della valle del Belice di usufruire di ulteriori risorse. Ritiene inoltre di dover insistere perché si proceda all'audizione dei presidenti delle province interessate alla ricostruzione della valle del Belice, perché un programma di rilancio dell'economia produttiva, anche se non costituisce oggetto specifico della presente audizione, non può non interessare la commissione.

Il senatore BARRILE ritiene opportuna una iniziativa specifica dell'ufficio di presidenza e del presidente per chiarire che, quando si versa in materia di calamità naturali, non dovrebbe essere consentito che la volontà del Parlamento risulti svuotata in virtù di meccanismi tecni-co-amministrativi come sono quelli che determinano la perenzione delle somme assegnate in bilancio. Produce l'esempio dell'impianto di depurazione del comune di Montevago. Nella qualità di sindaco di quel comune, egli si trova di fronte alla difficile scelta di dover applicare imposte suppletive su una popolazione già afflitta da numerosi problemi sociali, a partire dalla disoccupazione, al fine di consentire la manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque, che necessitano di finanziamenti certi e regolari (non esposti al rischio di venir caducati per scadenza dei termini).

Anche per quel che riguarda l'edilizia privata non vale invocare cifre astratte dal momento che mutano incessantemente i parametri di riferimento e quindi si produce uno svuotamento per via tecnica (e quindi surrettizia) della volontà legislativa. A queste considerazioni si deve aggiungere che la Regione siciliana ha il compito per legge di effettuare anticipazioni dei fondi assegnati, ma non è in grado per la difficile situazione finanziaria di svolgere le proprie funzioni.

Per concludere il senatore BARRILE rammenta come l'audizione del sottosegretario D'Amico non abbia permesso di far luce sulla possibilità di erogare i mutui contraibili direttamente dai comuni, malgrado che la legge 448 del 98 abbia stabilito che, entro il mese di gennaio del 99, un decreto del ministro del tesoro debba indicare puntualmente criteri e modalità per la erogazione dei mutui. Ritiene inoltre che debba essere approfondito lo studio di una riforma delle procedure amministrative che consenta di svincolare la concessione di opere dai progetti, i quali sovente occupano un arco di tempo eccessivamente lungo e quindi vanno soggetti a continue revisioni, ed integrazioni, prima di essere operativi.

Dopo che il senatore LAURIA si è detto d'accordo con il senatore Barrile, il presidente LAURICELLA domanda al provveditore, visto che egli ritiene che il provveditorato possa senz'altro giudicare attendibile buona parte del preventivo indicato dai comuni per le opere pubbliche da completare, se analoga verifica non sia possibile per il quadro complessivo delle ulteriori assegnazioni. Vero è che buona parte delle competenze sono state spostate e decentrate verso le regioni ed i comuni ma è anche vero che al provveditorato competono funzioni di organo periferico del governo e pertanto dovrebbe essere in grado di fornire una valutazione ufficiale.

Il provveditore MANCURTI non vuole dare risposte evasive su una materia – parla degli stanziamenti per la ricostruzione delle abitazioni private – su cui non esercita poteri e competenze dirette. Non vorrebbe però avventurarsi, per quel che riguarda anche le opere pubbliche, in stime troppo particolareggiate, per il motivo che gli stanziamenti ammontano a cifre ridotte completamente sganciate dai preventivi di spesa forniti dalla commissione De Filippo e dal collegio dei sindaci.

Il presidente LAURICELLA ringrazia sentitamente il provveditore dei lavori pubblici per le dichiarazioni rese alla commissione, che si segnalano per onestà e competenza, e sostiene l'anomalia di un complesso di organi dello stato concorrenti nella materia di ricostruzione, nessuno dei quali assume la responsabilità di ricalcolare la spesa necessaria al completamento dei lavori.

Dopo aver detto che probabilmente si renderà necessaria una nuova convocazione del Tesoro e dei Lavori pubblici per appurare il grado ed i tempi della spendibilità delle cifre stanziate in bilancio, il presidente LAURICELLA dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

185^a Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 14,50.

(3607) ASCIUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI della prima casa di abitazione

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge parlamentare che esenta dall'ICI la prima casa di abitazione, purché adibita ad abitazione principale, nonché il posto auto e l'eventuale autorimessa, se sita nelle immediate vicinanze dell'unità immobiliare; per quanto di competenza, segnala la mancata quantificazione dell'onere. Sono stati trasmessi alcuni emendamenti, in relazione ai quali rileva che gli emendamenti 1.1 e 1.2, sostitutivi entrambi dell'intero articolo, sembrano prefigurare un tetto di spesa senza peraltro adeguare coerentemente la parte dispositiva del testo; l'emendamento 2.1, sostitutivo dell'articolo 2, intende individuare anch'esso un tetto di spesa al comma 2 dell'articolo 2, ma nel contempo dispone, al comma 1 del medesimo ar-

ticolo 2, l'assegnazione ai comuni di un contributo pari alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1; né sembra risolutivo l'emendamento 1.3 che mira a rendere compatibile la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 2 con il contenuto dell'articolo 1. Sarebbe pertanto necessario acquisire l'avviso del Tesoro sulla quantificazione di ciascun emendamento e sulla congruità delle risorse derivanti dalle diverse fonti individuate, con particolare riguardo al previsto aumento dell'imposta sui giochi e le scommesse.

Il sottosegretario GIARDA esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 2.1 osservando che la quantificazione proposta risulta inadeguata rispetto all'onere introdotto; rileva, inoltre, che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa riguardano risorse in parte già impegnate e che la variazione dell'imposta sui giochi non è in grado di fornire risorse sufficienti per la copertura dell'onere.

Il senatore MORANDO, dopo avere evidenziato che sia il testo sia le formulazioni proposte con gli emendamenti non configurano un tetto di spesa, in quanto non prevedono la graduazione dell'esenzione e del contributo assegnato ai Comuni nel limite delle risorse disponibili, rileva che l'aumento dell'imposta sui giochi e sulle scommesse dovrebbe essere di tale entità che comporterebbe certamente la riduzione della base imponibile; l'eventuale variazione di gettito non risulterebbe, quindi, sufficiente per la necessaria copertura.

Il senatore AZZOLLINI fa presente che gli emendamenti in esame verranno ritirati in 6^a Commissione e riformulati per l'Assemblea secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Su proposta del relatore FERRANTE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 2.1.

(3141) Ulteriore emendamento al disegno di legge: Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologia subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti, Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio, e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 7^a Commissione: contrario)

Il relatore MORANDO rileva che è stato trasmesso un ulteriore emendamento al disegno di legge per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, che prevede, nel limite delle risorse destinate alle attività di ricerca, l'ausilio eventuale di geomorfologi marini nelle attività svolte direttamente dal Ministero.

Dopo che il sottosegretario GIARDA ha espresso il proprio avviso contrario, la Sottocommissione formula parere contrario sull'emendamento 1.3 (nuovo testo).

(3292) TOMASSINI ed altri. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro

(Parere alla 12^a Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO sottolinea che si tratta di un disegno di legge parlamentare in prima lettura in materia di cure domiciliari per pazienti terminali. In relazione al finanziamento del programma di assistenza proposto, posto a carico della quota del Fondo sanitario nazionale spettante alle regioni, fa presente che la legge n. 39 del 1999 (di conversione del decreto-legge n. 450 del 1998) attribuisce alle regioni 150 miliardi per assistenza domiciliare per il solo anno 1998. Nel segnalare che la norma di copertura andrebbe aggiornata con riferimento al bilancio triennale 1999-2001, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 4 non precisa l'entità dei costi del programma posti a carico del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.

Il sottosegretario GIARDA esprime avviso contrario sul provvedimento in quanto la formulazione proposta non consente di limitare l'entità degli oneri a carico del bilancio dello Stato, né sembra possibile, tenuto conto della legislazione vigente, porre a carico della quota di Fondo sanitario nazionale spettante alle Regioni, gli oneri derivanti dal provvedimento.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo.

(2853) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIARDA propone alcune riformulazioni finalizzate a individuare una corretta copertura del provvedimento; sollecita, in particolare, che il comma 4 dell'articolo 9 sia modificato nel senso di indicare che il piano è finanziato dallo Stato nel limite massimo di 200 miliardi e comunque nel limite delle risorse destinate a Roma capitale, iscritte in tabella C, della legge finanziaria, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge. Propone inoltre una riformulazione dell'articolo 12, in relazione al quale viene prevista una specifica copertura per il contributo autorizzato, la soppressione dell'articolo 13 e l'attribuzione degli eventuali oneri derivanti dall'articolo 10 a carico delle risorse di cui all'articolo 12, comma 4.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 4 dell'articolo 9 sia sostituito dal seguente: «Per le opere di competenza delle amministrazioni statali, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e comunque nei limiti delle somme iscritte nella tabella C della legge finanziaria per il 1999 - Legge 15 dicembre 1990 n. 396 e non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, iscritta nella tabella C della legge finanziaria per il 1999»; che all'articolo 10 sia aggiunto il seguente comma: «Gli eventuali oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 12, comma 4»; che all'articolo 12, al comma 1, le parole: «è stabilito in» fino alla fine del periodo siano sostituite dalle parole «è integrato per lire 200 miliardi per ciascun anno del triennio 1999-2001» e sia introdotta la relativa copertura sul Fondo speciale di parte corrente all'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; che sia soppresso l'articolo 13.

La seduta termina alle ore 15,15.

INDUSTRIA (10a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

27^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(3808) SELLA di MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: parere favorevole con osservazioni;

(3830) Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000: parere favorevole con osservazioni.